



Luogo di emissione: Ancona	Numero 522/CS	Pag. 1
	Data 20 DIC. 2013	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 522/CS DEL 20 DIC. 2013**

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e smi – DGR Marche n.1688/13 – Bando per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale. Campagna 2013/2014

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

-. - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

1. di approvare, in applicazione della DGR Marche n.1688 del 16/12/2013, il bando pubblico regionale per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale per la campagna 2013/2014, come riportato nell'allegato A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione sul sito internet del servizio Agricoltura, forestazione e pesca e mediante trasmissione alle Organizzazioni regionali di settore e ai Centri di Assistenza Agricola operanti sul territorio regionale;
3. che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo;
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;



Luogo di emissione: Ancona	Numero 522/eg1	Pag. 2
	Data 20 DIC. 2013	

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da regolamento (CE) n. 568/2012, della Commissione, del 28/06/2012, regolamento n. 202/2013, della Commissione, del 28/03/2013 e regolamento (UE) n. 752/2013; della Commissione, del 31/07/2013;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 di modifica del regolamento (CE) n. 479/2008, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (OCM Unica), modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, del Consiglio per quanto riguarda l'OCM vitivinicolo;
- Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 di-cembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553 del 8 agosto 2008, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti, modificato da Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 6822 del 13 ottobre 2011 e 07/11/2012;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Legge Regionale del 27 luglio 1998, n. 23 concernente la "gestione dei diritti di reimpianto dei vigneti";
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 16 del 7 di-cembre 2010: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- DGR Marche n. 1586 del 25/07/2000 relativa alle norme di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e Reg. CEE n. 1227/2000 in ordine al potenziale produttivo viticolo e successive modifiche e integrazioni;
- DGR Marche n. 1756 del 16/12/2003 concernente: Reg. CE n. 1493/199 e l.r. 23/98. Approvazione delle linee di indirizzo per la nuova organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto;
- DGR Marche n. 1757 del 16/12/2003 concernente: Reg. CE n. 1493/199 e l.r. 23/98. Indirizzi per la definizione del bando di concessione dei diritti di reimpianto della riserva regionale;
- DGR Marche n. 1184 del 02/08/2013: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfilere e per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiera) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) - Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12;
- DGR Marche n. 1688 del 16/12/2013: Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 555/2008 e loro ss.mm.ii. - L.r. n. 23/98. Revoca delle DGR n. 1756/2003 e n. 1757/2003. Approvazione linee guida per l'organizzazione e la gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014.

Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e regionale illustrata nel documento istruttorio del presente atto è stata adottata la DGR Marche n. 1688 del 16/12/2013, con cui sono approvate le linee guida per l'organizzazione e la



Luogo di emissione:	Numero 597/CS	Pag.
Ancona	Data 20 DIC. 2013	3

gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto e gli indirizzi per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014 come contenute rispettivamente negli allegati A e B alla suddetta deliberazione.

Nell'allegato A della citata deliberazione regionale sono stabilite le linee guida per l'organizzazione e gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate, tenuto conto della normativa comunitaria vigente e dell'organizzazione delle strutture di Giunta regionale coinvolte (Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola -PF CSI - e Strutture decentrate agricoltura del servizio agricoltura forestazione e pesca - SDA). In particolare sono stabilite: l'organizzazione e la struttura della riserva e le tipologie dei diritti che la costituiscono, le modalità di entrata e uscita dei diritti, le finalità dei diritti concessi a partire dalla riserva, la modalità di determinazione del valore di riferimento ad ettaro, la destinazione delle somme introitate con la concessione dei diritti della riserva e gli adempimenti a carico della Regione. Sono altresì definite le condizioni di attivazione del bando per la cessione dei diritti alla riserva da parte dei produttori che li detengono. Nell'allegato B alla suddetta deliberazione sono riportati gli indirizzi e le disposizioni procedurali per l'emanazione del bando regionale di concessione dei diritti per la campagna 2013/2014. In particolare è determinata in ettari 101.27.86 la dotazione dei diritti messi a bando corrispondente all'entità di diritti derivanti da estirpazioni di superfici vitate che non sono state oggetto di richiesta di concessione di diritto di reimpianto per superficie equivalente; il valore di riferimento del diritto di impianto ad ettaro pari a € 2.000,00 così come proposto e quantificato dai rappresentanti della filiera vitivinicola regionale; le condizioni di accesso e di esclusione dei beneficiari; la superficie minima e massima concedibile; le priorità riconosciute; le varianti; gli obblighi dei beneficiari e le procedure e le strutture per l'istruttoria delle domande e per l'assegnazione dei diritti e le strutture regionali coinvolte. Sono state definite altresì le categorie di beneficiari soggette al pagamento del corrispettivo in valore ad ettaro del diritto di impianto e le condizioni particolari per i giovani agricoltori di età inferiore a anni 40 per quanto concerne la determinazione del corrispettivo ad ettaro e la consistenza aziendale di superficie vitata da raggiungere entro il termine massimo per la realizzazione dei vigneti a partire da diritti concessi dalla riserva, entrambe ridotte della metà rispetto alle condizioni generali. Nella definizione dell'allegato B si è tenuto conto, ove possibile delle disposizioni regionali e della attuazione nelle precedenti campagne della misura RRV, finalizzata ad aumentare la dimensione delle aziende viticole e la loro specializzazione, e delle disposizioni attuative del PSR per quanto riguarda la misura 1.1.2. - Insediamento giovani ai fini della concessione gratuita dei diritti, viste le analogie riscontrate nella definizione della figura del produttore di età inferiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda.

La DGR Marche n. 1688/2013 affida dirigente della PF CSI l'adozione del bando annuale con la definizione delle procedure di attuazione della stessa.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa a agricola l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e smi - DGR Marche n. 1688 del 16/12/2013 - Bando per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale. Campagna 2013/2014".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Silvana Paoloni



Luogo di emissione:	Numero 592/081	Pag.
Ancona	Data 20 DIC. 2013	4

- ALLEGATI -

**Allegato A: Bando pubblico di concessione dei diritti della riserva regionale
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (CE) n. 555/2008 e smi –
DGR Marche n. 1688/2013 - Campagna 2013/2014**

Premessa

In applicazione degli articoli 85 undecies e 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 555/08 e loro successive modifiche e integrazioni, e della DGR Marche n. 1688/2013, con il presente atto la Regione Marche emana il bando pubblico per la concessione dei diritti in dotazione alla riserva regionale dei diritti di impianto, per la campagna 2013/2014.

1. FINALITA'

I diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (di seguito riserva) sono concessi dalla Regione Marche esclusivamente per le seguenti finalità:

- Impianto di vigneti per la produzione di vini DOP (DOC/DOCG) della regione Marche;
- Conversione dei vigneti destinati a scopi di sperimentazione autorizzati o vigneti destinati alla coltura di piante madri di marze, in vigneti destinati alla produzione di uva da vino idonei a produrre vini DOP delle Marche.

Domande di concessione di diritti per superfici non destinate alla produzione di vini DOP non sono ammissibili.

2. DOTAZIONE DEI DIRITTI A BANDO

La dotazione dei diritti della riserva messa a bando è pari a ettari 101.27.86. Tale dotazione corrisponde all'entità di diritti derivanti da estirpazioni di superfici vitate che non sono state oggetto di richiesta di concessione di diritto di reimpianto di superficie equivalente da parte del conduttore o del proprietario della superficie vitata.

3. VALORE DI RIFERIMENTO DEI DIRITTI AD ETTARO

Il valore ad ettaro dei diritti concessi con il presente bando in dotazione alla riserva è pari a € 2.000,00. Tale valore è ridotto ad € 1.000,00 in caso di beneficiari di età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda. Il versamento di tali corrispettivi avviene a favore della Regione Marche e le somme introitate sono destinate all'attività della riserva stessa, alle attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo nonché all'implementazione della dotazione informatica HW e SW e della strumentazione per le rilevazioni in campo ad uso del personale regionale incaricato alla gestione del potenziale vitivinicolo.

4. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA ASSEGNATA TRAMITE CONCESSIONE DEI DIRITTI DALLA RISERVA

Sono concessi diritti di impianto in misura non inferiore a ettari 1,00 e non superiore a ettari 2,00 per ciascun beneficiario ammesso.

5. CARATTERISTICHE

I diritti di impianto prelevati dalla riserva non debbono comportare in alcun caso un aumento del potenziale produttivo viticolo e:

- 1) sono concessi dalla Regione mediante selezione dei beneficiari con il presente bando:
 - dietro versamento di corrispettivo dell'intero valore di € 2.000,00/ha, ai produttori aventi i



Luogo di emissione:	Numero 522/lesi	Pag.
Ancona	Data 20 DIC. 2013	5

- requisiti e in possesso delle condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo 6.1, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale;
- dietro versamento di corrispettivo, del valore di € 1.000,00/ha, ai produttori aventi i requisiti e in possesso delle condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo 6.1 che, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale, abbiano un'età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda;
 - gratuitamente, al produttore collocatosi in posizione utile nella graduatoria regionale, di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, avente i requisiti e in possesso delle condizioni di accesso riportati nel successivo paragrafo 6.2.
- 2) debbono, esclusivamente, essere impiantati nella regione Marche ed essere esercitati per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione dei vini DOP della regione Marche;
- 4) debbono essere impiantati impiegando materiale vivaistico prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenere alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";
- 5) debbono concorrere a raggiungere una superficie minima di vigneto aziendale pari ad almeno ettari 4,00 al termine di scadenza per la realizzazione dell'impianto dei diritti concessi a partire dalla riserva. In caso di beneficiario con età inferiore ad anni 40 il citato limite è pari ad ettari 2,00;
- 7) che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi¹, sono incamerati e riversati a titolo gratuito nella riserva per la parte non utilizzata;
- 9) non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore.

6. BENEFICIARI

6.1 - Requisiti e condizioni generali di accesso

Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori agricoli singoli o associati che alla data di presentazione della domanda abbiano costituito e aggiornato su SIAN il proprio fascicolo aziendale con posizione debitamente validata e che;

- 1) conducano, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:
- **impresa individuale**
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali - Coltivatori diretti");
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - **società agricola:**
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (sezione speciale "Imprese agricole");
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - **società cooperativa di conduzione:**
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società cooperative agricole;

¹ Con riferimento alla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale



Luogo di emissione: Ancona	Numero 522/188	Pag. 6
	Data 20 DIC. 2013	

- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- 2) siano in regola con la normativa vigente in materia di potenziale viticolo e dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, ove previsto;
- 3) dimostrino, attraverso regolare atto o contratto, il possesso dei terreni oggetto di impianto a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al completo adempimento degli impegni assunti con la stessa. Il possesso, risultante da fascicolo aziendale su SIAN, deve essere dimostrato attraverso:
- un diritto reale di:
 - proprietà;
 - usufrutto;
 - un contratto di affitto scritto e registrato con scadenza posteriore al termine della seconda campagna viticola successiva alla data di concessione del diritto di impianto;
 - un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.
- Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è certificato da un contratto di affitto per la quota non in proprietà;
- 4) non detengano diritti di reimpianto in portafoglio per una superficie pari o superiore a quella richiesta. Ai fini del presente atto non sono conteggiati nel portafoglio del richiedente i diritti in corso di esercizio inseriti in domanda di reimpianto in essere presentata alla SDA competente;
- 5) si impegnano a non cedere i diritti di reimpianto esistenti nel proprio portafoglio alla data di presentazione della domanda nelle cinque campagne viticole successive a quella di concessione del diritto della riserva.

6.2 - Requisiti e condizioni di accesso ai fini della concessione gratuita dei diritti

Ai fini della concessione gratuita dei diritti, il produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, al momento della presentazione della domanda deve inoltre avere i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- conoscenze e competenze professionali adeguate e comprovate da almeno una delle seguenti condizioni:

- possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
- possesso di un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (esperienza attestata dai versamenti dei contributi agricoli) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore, con verifica finale. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'Autorità di Gestione del PSR Marche 2007/2013 e finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola, l'utilizzo di strumenti di analisi di gestione aziendale e delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del diritto.

Detto richiedente deve inoltre possedere le seguenti condizioni di accesso:

- condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale,



Luogo di emissione:	Numero 592/es1	Pag.
Ancona	Data 20 DIC. 2013	7

società agricola, società cooperativa di conduzione, come descritte nel precedente paragrafo 6.1;

- impegnarsi al proseguimento dell'attività agricola in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla decisione individuale di concessione del diritto;
- essersi insediato in qualità di capo azienda da non più di 12 mesi. La data di insediamento si identifica con quella di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione speciale "Imprese agricole" o "Piccoli imprenditori individuali – Coltivatori diretti", della Camera di Commercio competente per territorio o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società preesistente.

Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda, la gratuità dei diritti verrà riconosciuta a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l'entità massima dei diritti concedibili è limitato a quello previsto per un solo giovane e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni;

- risultare regolarmente iscritto all' INPS – Gestione agricola, anche con riserva.

6.2.1 – Limitazioni ai fini della concessione gratuita

Ai fini della concessione gratuita dei diritti,

- per la stessa impresa/società possono beneficiare della concessione gratuita due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l'entità dei diritti concessi avviene entro il limite massimo previsto per un solo giovane;
- in caso di insediamento in qualità di titolare in un'impresa individuale la data di apertura della partita IVA (codici attività agricole) dovrà risultare successiva al 1 gennaio 2007 pena l'esclusione della domanda;
- in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa preesistente l'insediamento coincide con la data in cui il giovane assume per la prima volta pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria) in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Le società dovranno avere una durata almeno decennale dal momento dell'insediamento del giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva. Tutte le informazioni sopra citate saranno dedotte dallo statuto vigente al momento della presentazione della domanda (visura camerale);
- il giovane produttore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma pena l'esclusione della domanda;
- al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al 1 grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci figurino



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/esi	8
	Data	
	20 DIC. 2013	

l'altro coniuge;

- nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono anche in altre Regioni, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione "Imprese agricole - della competente Camera di Commercio. In ogni caso l'impianto con diritti concessi con il presente bando dovranno essere realizzati sul territorio della regione Marche.

6.3 - Motivi di esclusione

Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda:

- non raggiungono, ad investimento realizzato, compresi i diritti della riserva oggetto di domanda di concessione e tutti i diritti in portafoglio posseduti, una superficie aziendale vitata pari ad almeno 4,00 ettari. Tale limite scende a 2,00 ettari nel caso di beneficiari con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- hanno ceduto a qualsiasi titolo ad altra azienda diritti di reimpianto nelle ultime cinque campagne viticole;
- hanno beneficiato dei premi per l'estirpazione di superfici vitate in applicazione del Capo III, Sezione IV bis, Sottosezione III – Regime di estirpazione, articolo 85 septedecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 e del Capo II articolo 67 e seguenti dell'articolo (CE) n. 555/2008 e smi in almeno una delle campagne di attuazione del regime;
- non hanno utilizzato completamente i diritti di impianto nuovamente creati concessi ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1493/99 e in applicazione delle DGR Marche n. 696 del 27/03/2001 e n. 1621 del 17/07/2001 e atti conseguenti;
- sono ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel periodo di programmazione dell'OCM vitivinicolo 2000/2008 e 2008/2013, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia avvenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM vitivinicolo;
- sono rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Sono altresì escluse le domande contenenti richieste di concessione di diritti per l'impianto di superfici vitate inferiori a ettari 1,00, ritenute irricevibili.

7. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

7.1 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di concessione dei diritti della riserva, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata nelle forme indicate dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e smi, si compone di una parte informatizzata presentata tramite SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) alla Regione Marche - Servizio Agricoltura forestazione e pesca – Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola Pesca (PF CSI) e di allegati in forma cartacea.

Le domande sono presentate in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (DPR 642 del 26/10/1972).

Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di concessione diritti.

La domanda dovrà essere presentata mediante:

- caricamento delle dichiarazioni, dati e relazione previsti dal modello di domanda sul sistema informativo regionale tramite accesso al SIAR al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> e rilascio informatico;



Luogo di emissione:	Numero 522/PS1	Pag.
Ancona	Data 20 DIC. 2013	9

- trasmissione della documentazione cartacea non acquisita su SIAR tramite inoltro in busta chiusa alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio (SDA), in base alla localizzazione del centro aziendale.

Le domande si intendono presentate esclusivamente se il rilascio informatico e la trasmissione della documentazione cartacea non acquisita a sistema è avvenuta entro i termini previsti rispettivamente per tali fasi ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del presente bando, e se contenenti le seguenti informazioni, dichiarazioni ed allegati:

- forma giuridica dell'impresa richiedente;
- dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009;
- dichiarazione relativa al possesso di condizioni di esonero dall'obblighi dichiarativi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 per cause di forza maggiore documentate ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- dichiarazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso e delle priorità richieste;
- dichiarazione ai fini della definizione dell'importo del corrispettivo ad ettaro da versare alla Regione Marche;
- dichiarazione relativa alla consistenza dei diritti in portafoglio posseduti, con la specificazione dei diritti in corso di esercizio;
- localizzazione e finalità dell'impianto, varietà impiegate e DOP individuate;
- dichiarazioni di assunzione di impegni;
- relazione redatta nell'apposita sezione del SIAR secondo lo schema contenuto nel **modello 2** allegato al presente bando, in cui siano illustrate le motivazioni, le finalità e gli obiettivi della richiesta, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle future produzioni di vino DOP ottenute dai vigneti realizzati mediante i diritti oggetto di richiesta di concessione;
- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione della dichiarazione obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009;
- nel caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione: delibera del Consiglio d'Amministrazione avente per oggetto l'approvazione del progetto di impianto e l'incarico al legale rappresentante di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda; nonché, in caso di concessione di diritti, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti da presente bando.

L'utente può caricare direttamente a sistema SIAR la domanda mediante specifica smart card (Carta Raffaello) o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla Regione.

Gli allegati in formato cartaceo dovranno essere inseriti in una busta chiusa e pervenire alla SDA entro il termine perentorio di scadenza stabilita per tale fase dal presente bando.

La busta chiusa, contenente i documenti elencati al successivo paragrafo 7.4, dovrà essere compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

Identificativo del richiedente	Di norma è il CUA dell'azienda
Campagna	Campagna di riferimento
Identificativo del bando	Estremi dell'atto di approvazione del bando
Identificativo della domanda	N° domanda assegnato dal SIAR
Soggetto che opera la trasmissione	riferimento del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione

In ogni caso l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/esi	10
	Data	
	20 DIC. 2013	

7.2 – Termini per la presentazione delle domande

7.2.1 - Termini per il rilascio informatico delle domande

La raccolta delle domande di aiuto inizia a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente atto e termina alle ore **12,00 del giorno 20/01/2014**, termine ultimo per il rilascio informatico delle domande, pena l'irricevibilità delle stesse.

7.2.2 - Termini per la trasmissione del cartaceo alla SDA

La documentazione cartacea non acquisita sul sistema informativo deve essere sottoscritta e inoltrata alla SDA in base alla localizzazione del centro aziendale in busta chiusa, secondo le modalità descritte al precedente punto 7.1, entro le ore **13.00 il 24 gennaio 2014.**

7.3. Documentazione cartacea obbligatoria da allegare alla domanda

Al modello di domanda, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere allegata la documentazione cartacea di seguito riportata:

1. marca da bollo di € 16,00 apposta sulla ricevuta di protocollazione rilasciata dal SIAR;
2. copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 dal proprietario dei terreni, attestante l'assenso alla realizzazione del vigneto sulla superficie indicata in domanda, redatta secondo il **modello 1** allegato al presente bando;
4. nel caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione: delibera del Consiglio d'Amministrazione avente per oggetto l'approvazione dell'impianto e l'incarico al legale rappresentante di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda; nonché, in caso di concessione di diritti, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
5. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009.

Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.

8. CRITERI DI PRIORITA' PER LA SELEZIONE DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Sono previsti i seguenti criteri di priorità:

Criterio di priorità	Punti	
Imprenditori con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda	50	
Iscrizione, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero adesione a progetti di promozione dei vini nelle ultime due campagne viticole, a valere sul PSR Marche 2007/2013 o sul PNS dell'OCM vitivinicolo	20	
Imprenditore che abbia beneficiato nella campagne dalla 2000/2001 e seguenti del sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) e articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e che abbiano realizzato, o stiano realizzando, gli investimenti ammessi all'aiuto	15	
Richiedente che vinifica in proprio o conferisce le proprie uve in qualità di socio di cantina cooperativa di vinificazione, nei quantitativi a fianco indicati con riferimento alla dichiarazione vitivinicola 2013/2014. Può essere richiesto uno solo dei punteggi indicati.	Oltre l'80%	10
	Tra il 50 e l'80%	5
Aziende con superficie vitata > al 70% della SAU	5	

Il punteggio di priorità assegnato a ciascuna domanda è dato dalla somma algebrica dei punteggi attribuibili a ciascuna di esse.

Le priorità vantate devono essere possedute dal richiedente al momento della presentazione della



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/esi	11
	Data	
	20 DIC. 2013	

domanda di concessione diritti.

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati e in relazione alla dotazione dei diritti di impianto messi a bando stabilita al precedente paragrafo 2, la Regione predispone la graduatoria regionale dei beneficiari di diritti di impianto.

Il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in fase istruttoria di ammissibilità a ciascuna domanda, non viene effettuato nel caso in cui le domande ammesse non eccedano la dotazione di diritti messi a bando,.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

9.1- Avvio del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo relativo all'attuazione del presente atto si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande e si concluderà entro il **25 febbraio 2014** con l'approvazione della graduatoria unica regionale.

La pubblicazione del presente bando ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento per ogni singolo richiedente.

9.2 – Selezione delle domande

Le domande di concessione diritti sono sottoposte dalle SDA a controlli di ricevibilità e ammissibilità al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.

Tramite detti controlli viene verificata la conformità della domanda al presente bando e la completezza della documentazione prevista a corredo della stessa.

9.2.1 - Controlli di ricevibilità

Ai fini dei controlli di ricevibilità delle domande di aiuto, il personale incaricato della SDA accerta:

- l'avvenuto rilascio della domanda su SIAR entro il 20 gennaio 2014 e l'avvenuta consegna della documentazione cartacea entro il 24 gennaio 2014;
- la regolare sottoscrizione della domanda;
- la presenza del documento di identità del richiedente;
- la presenza della documentazione indicata ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente 7.3.

Le domande prive di uno dei requisiti sopra indicati sono irricevibili. Sono altresì ritenute irricevibili le domande di diritti inferiori a ettari 1,00.

L'irricevibilità viene comunicata al richiedente dalla SDA, ai sensi della legge 241/1990, entro il **31 gennaio 2014**.

9.2.2 - Controlli di ammissibilità

Le domande di aiuto ricevibili vengono sottoposte ai controlli di ammissibilità dal personale incaricato delle SDA che a tale fine verifica:

- a) la presenza e la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità, ed elencata al punto 7 del presente bando;
- b) le dichiarazioni rese in domanda in merito al possesso dei requisiti, alle condizioni di accesso e alle priorità, stabiliti dal presente bando;
- c) la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente bando;
- d) l'eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009;
- e) l'eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino o mosto 2013/2014 (se prevista).



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/ESI	12
	Data	
	20 DIC. 2013	

Ciascuna SDA assegna le priorità possedute alle domande ammissibili e, sulla base dei requisiti e condizioni di accesso posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, determina l'importo del corrispettivi ad ettaro da versare.

La mancanza della documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità può essere oggetto di integrazione entro un termine perentorio assegnato dalla SDA, scaduto il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. In corso di istruttoria il personale incaricato della SDA potrà esperire sopralluoghi per valutare l'idoneità dell'area indicata per la realizzazione del vigneto con i diritti oggetto di domanda di concessione.

I controlli di ricevibilità e ammissibilità finalizzati alla selezione delle domande si concludono entro il **12/02/2014**. Gli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità vengono riportati dal personale incaricato della SDA su apposite check-list.

Sulla base di tali esiti istruttori la PF CSI invia, ai sensi della legge n. 241/1990, le comunicazioni di ammissibilità dei richiedenti alla graduatoria regionale, precisando:

- in caso di ammissibilità, il punteggio attribuito, i diritti assegnabili, l'importo del corrispettivo da versare ovvero la gratuità della concessione;
- in caso di non ammissibilità, la motivazione dell'esclusione.

In ogni caso la concessione del diritto avviene unicamente con l'adozione del provvedimento di concessione approvato dalla PF CSI.

9.3 - Tutela dei diritti del richiedente

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito istruttorio da parte della PF CSI il richiedente può presentare memorie scritte, finalizzate al riesame, al seguente indirizzo:

Giunta Regione Marche – Servizio Agricoltura forestazione e pesca – PF Competitività a sviluppo dell'impresa agricola in Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA.

Le memorie inoltrate oltre detto termine non sono prese in considerazione dalla PF CSI.

Per il riesame delle domande il Dirigente della PF CSI si avvale della collaborazione del comitato di coordinamento formato dal responsabile del procedimento OCM Vitivinicolo regionale e dai responsabili del procedimento OCM Vitivinicolo di ciascuna SDA.

L'esito del riesame viene comunicato dalla PF CSI alla SDA e al richiedente.

9.4.- Concessione dei diritti e predisposizione della graduatoria unica regionale

Sulla base degli esiti istruttori di ammissibilità e degli eventuali riesami la PF CSI adotta entro il 25/02/2014 l'atto alla concessione dei diritti di impianto della riserva per la campagna 2013/2014.

L'assegnazione dei diritti avviene fino a completo esaurimento della dotazione di ettari 101.27.86, così come quantificata al paragrafo 2 del presente bando.

Ove necessario, viene approvata la graduatoria regionale sulla base di punteggi di merito attribuiti dalle SDA a ciascuna domanda presentata.

9.4.1 - Comunicazione agli beneficiari in graduatoria

Entro 10 giorni dall'adozione del decreto di concessione la PF CSI comunica ai beneficiari ammessi gli importi dei corrispettivi se e quanto dovuti e le modalità di versamento degli stessi, ove previsto.

Ai richiedenti non beneficiari viene altresì comunicata la posizione conseguita in graduatoria.

9.5 - Responsabile del procedimento di concessione dei diritti

Il responsabile del procedimento per la concessione dei diritti e la predisposizione della graduatoria è il responsabile regionale dell'attuazione dell'OCM Vitivinicolo, dott.ssa Silvana Paoloni (silvana.paoloni@regione.marche.it).

9.6 - Modalità di assegnazione dei diritti d'impianto e versamento dei corrispettivi alla Regione

I diritti assegnati ai beneficiari consentono di realizzare una superficie vitata equivalente calcolata



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/CSI	13
	Data	
	20 DIC. 2013	

secondo la definizione contenuta nell'articolo comma 1 lettera f) nel DM 16/12/2010². Si richiama tuttavia che, nel caso in cui i diritti vengano utilizzati nell'ambito di interventi ammessi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2017 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e loro smi, la superficie ammissibile a sostegno è calcolata in base all'articolo 75 comma 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 che dispone che, ai fini dell'erogazione dell'aiuto alla suddetta misura, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

1. Il beneficiario produttore di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda non deve versare il corrispettivo in valore ad ettaro previsto al precedente paragrafo 3. Detto beneficiario deve inviare alla PF CSI, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, la conferma di interesse all'autorizzazione unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972). Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la conferma e la marca da bollo di € 16,00, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.
2. Il beneficiario tenuto al versamento del corrispettivo al valore ad ettaro stabilito al precedente paragrafo 3 deve effettuare il versamento dell'importo dovuto, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, alla Regione Marche - Tesoreria Regionale c/o Banca delle Marche - Agenzia n. 2 - ANCONA (AN), sul conto corrente IBAN: IT 12 N 06055 02600 000000003740 specificando la seguente causale del versamento: "Corrispettivo per la concessione del diritto di impianto vigneto della riserva regionale - Campagna 2013/2014". Contestualmente al pagamento del corrispettivo detto beneficiario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte della PF CSI, debbono presentare copia dell'attestazione di pagamento comprovante il versamento unitamente ad una marca da bollo di € 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972) che verrà apposta sull'autorizzazione medesima. Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la prova dell'avvenuto versamento dei corrispettivi dovuti, verrà revocata la concessione dei diritti assegnati e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l'ordine definito nel provvedimento regionale.

9.7 - Rilascio delle autorizzazioni

Entro 10 giorni dal ricevimento della copia del documento contabile comprovante il versamento, e della conferma per le autorizzazioni gratuite, corredate, come sopra detto, in entrambi i casi dalla marca da bollo di euro 16,00, la PF CSI invierà al beneficiario l'autorizzazione all'impianto, provvedendo ad inviarne copia anche alla SDA competente.

10. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA REGIONE

10.1 - Aggiornamento del registro dei diritti di impianto su SIAN

La SDA provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento da parte della PF CSI delle autorizzazioni inviate ai beneficiari, all'aggiornamento del registro dei diritti di impianto su SIAN.

10.2 - Comunicazioni

La PF CSI tiene una registrazione dei diritti di impianto concessi a partire dalla riserva registra gli eventuali corrispettivi versati per la concessione di diritti prelevati dalla riserva.

² Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpe in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/es1	14
	Data	
	20 DIC. 2013	

La PF CSI cura le registrazioni previste all'articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 e smi secondo le modalità stabilite nella tabella 9 dell'allegato XIII al medesimo regolamento.

11. VARIANTI

Per quanto riguarda le eventuali variazioni alle domande ammesse, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, vale quanto segue:

- possono essere accolte varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta di concessione, o per sopravvenute cause di forza maggiore³;
- le richieste di variazione della domanda approvata vanno presentate preventivamente rispetto all'avvio dei lavori di variante, secondo quanto di seguito indicato:
 - tutte le variazioni che si intendono apportare alla iniziale autorizzazione rilasciata dalla PF CSI dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione, contenente le motivazioni della variante, sottoscritta dal beneficiario e presentata alla SDA competente;
 - la SDA, entro 60 giorni dal ricevimento, valuta la richiesta di variazione e ai sensi della legge n. 241/1990 comunica l'esito al beneficiario e alla PF CSI la quale, entro i 30 giorni successivi, provvede a trasmettere la nuova autorizzazione o a confermare quella già inviata;
- varianti non preventivamente comunicate e autorizzate dalla Regione non saranno accolte;
- non sono altresì accolte varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali la domanda è stata valutata ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale;
- in tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'entità dei diritti concessi con decreto dirigenziale.

12. PROROGHE

Rispetto alla scadenza fissata nelle autorizzazioni rilasciate dalla PF CSI, non sono consentite proroghe per l'ultimazione e la richiesta di accertamento dei lavori, in quanto non consentite dal regolamento comunitario di riferimento.

13. VERIFICHE E ACCERTAMENTI FINALI

Sulla base delle comunicazioni di impianto trasmesse, le SDA accertano in campo l'effettiva realizzazione della superficie vitata nel rispetto dell'entità dei diritti concessi e aggiornano lo schedario viticolo e il registro regionale dei diritti su SIAN.

In assenza della comunicazione di avvenuto impianto, il controllo in campo sarà disposto d'ufficio, da parte della Regione, a partire dai 10 giorni successivi dalla conclusione della campagna di scadenza del diritto.

I diritti non esercitati, anche in quota parte, saranno automaticamente e gratuitamente riversati nella riserva regionale.

Ad impianto realizzato la SDA effettua controlli ex post pari ad un campione annuale di almeno il 5%, per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando.

14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari devono:

- a) Impiantare i diritti concessi a partire dalla riserva entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. L'impianto si intende realizzato quando sia

³ Cause di forza maggiore riconosciute:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;



Luogo di emissione:	Numero	Pag.
Ancona	522/CSI	15
	Data	
	20 DIC. 2013	

avvenuta la messa a dimora del materiale vivaistico come descritto al precedente paragrafo 5, punto 5) del presente bando e sia stata collocata la completa struttura di sostegno del vigneto.

- b) Comunicare in forma scritta alla SDA competente la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni a decorrere dalla data di avvenuto impianto. La comunicazione è corredata dalla proposta di poligonazione del perimetro del vigneto realizzato su mappa catastale o ortofotocarta.
- c) Conservare, a disposizione della Regione la documentazione originale di spesa del materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto.
- d) Consentire alla Regione ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.
- e) Mantenere la destinazione d'uso dell'investimento realizzato, per le medesime finalità per cui sono è stato approvato e non estirpare le superfici realizzate mediante utilizzo di diritti prelevati dalla riserva nei dieci anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori.

Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) si intendono trasferiti in caso di affitto o cessione del vigneto realizzato con i diritti di impianto prelevati dalla riserva.

Non è ammesso il subentro di altra ditta a quella beneficiaria del diritto concesso nell'arco temporale compreso tra l'approvazione della graduatoria regionale e la realizzazione dell'impianto mediante i diritti concessi a partire dalla riserva.

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI A VALERE SUI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

I diritti concessi a partire dalla riserva possono essere utilizzati nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2017 e dell'articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e loro smi.

In tal caso il sostegno alla misura comprende esclusivamente il contributo ai costi per la ristrutturazione e riconversione senza riconoscimento di alcun contributo per le spese di estirpazione e per indennizzo per mancati redditi.

16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o da parte di altri soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con modalità sia manuali che informatizzate, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.



Luogo di emissione:	Numero <u>592/esi</u>	Pag.
Ancona	Data <u>20 DIC. 2013</u>	16

MODELLO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL PROPRIETARIO TERRENI
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente a _____ (___) in via _____ n. _____ C.F.: _____, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

- di essere proprietario dei terreni come di seguito descritti:

N. Ordine	Riferimenti catastali			Superficie		
	Comune	Foglio	Particella	ha	a	ca

- di avere concesso detti terreni al Sig. _____, nato a _____ (___) il ___/___/___, e residente in via _____ n. _____ con contratto di affitto n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____;
- di essere a conoscenza che il Sig. _____, in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta _____ (CUAA: _____), con sede legale a _____ (___) in via _____, ha presentato alla REGIONE MARCHE domanda per la concessione dei diritti di reimpianto vigneti in dotazione alla riserva regionale per la campagna 2013/2014 che, all'esito positivo della richiesta, verranno esercitati nei terreni sopra identificati;
- di essere a conoscenza che tali terreni resteranno gravati dagli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di impianto e reimpianto di vigneti per 10 anni dalla data dell'accertamento dei lavori di impianto;
- di essere consapevole che in caso di cambio di conduzione tali obblighi si intendono trasferiti al conduttore pro-tempore, fino alla scadenza dei vincoli derivanti dagli obblighi stessi;
- di autorizzare il Sig. _____ a realizzare i vigneti oggetto di domanda di concessione diritti per la campagna 2013/2014.

Il dichiarante autorizza ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Luogo e data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.



Luogo di emissione: Ancona	Numero 522/esi	Pag. 17
	Data 20 DIC. 2013	

MODELLO 2

(da compilare su SIAR a cura del richiedente)

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica allegata alla domanda di concessione dei diritti di impianto della riserva deve essere sottoscritta dal beneficiario.

Nella predisposizione della relazione tecnica devono essere indicati i seguenti elementi:

1. Descrizione dell'azienda

(Descrivere le condizioni strutturali dell'azienda, con particolare attenzione alla consistenza viticola, alla struttura di trasformazione delle uve e agli attuali mercati di riferimento).

2. Finalità della richiesta di concessione

(Indicare:

- se trattasi di nuovo impianto destinato a produrre vino DOP o conversione di vigneto preesistente destinato alla coltivazione di piante madri di marze o a scopi sperimentali.;
- le varietà impiegate tra quelle idonee alla coltivazione nella Regione Marche elencate nel DDPF n. n. 325/CSI del 20/08/2013;
- le DOP che si intendono produrre).

3. Motivi della richiesta

(Descrivere sinteticamente le ragioni della richiesta e indicare le future DOP che si intendono produrre a seguito della realizzazione degli impianti a partire dai diritti concessi)

4. Obiettivi previsti

(Descrivere gli obiettivi richiesti e gli sbocchi di mercato delle future produzioni).
